

**Convenzione ex art. 30, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 fra gli Enti locali soci di Aquilana Società Multiservizi ASM S.p.A., per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società.**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_, fra i Comuni di:

- 1) COMUNE DI L'AQUILA, rappresentato da \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 2) COMUNE DI \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 3) COMUNE DI \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 4) COMUNE DI \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

**PREMESSO**

1. Che la società Aquilana società multiservizi ASM S.p.A. ha come oggetto sociale, art.4 dello Statuto: *"la produzione di servizi di interesse generale ed in particolare:*
  - a) *progettazione, realizzazione, gestione ed erogazione dei servizi inerenti il ciclo integrato dei rifiuti. Gestione di ogni tipo di rifiuto urbano, industriale, speciale, sanitario, pericoloso, anche per conto terzi, attraverso le fasi di raccolta, trasporto, trattamento, recupero, avvio a recupero e riciclo, smaltimento; gestione di impianti funzionali alle stesse fasi; realizzazione e/o gestione d'impianti per il trattamento dei rifiuti e la loro valorizzazione e di eventuali reti connesse; commercializzazione di beni funzionali allo scopo e dei prodotti di risulta;*
  - b) *autotrasporto di rifiuti e di cose per conto terzi;*
  - c) *pulizia, bonifica, risanamento e recupero di aree pubbliche e private; gestione delle caditoie stradali; trattamenti antighiaccio e rimozione neve; servizi di demuscazione, disinfestazione, disinfezione e sanificazione ambientale;*
  - d) *gestione del verde pubblico, urbano e privato e delle relative attrezzature d'arredo; servizi di diserbamento;*
  - e) *adozione di misure e partecipazione ad iniziative volte alla tutela, educazione e comunicazione ambientale ed alla corretta gestione del territorio;*
  - f) *autoriparazione, elettrauto, carrozzeria, gommista, meccanica e motoristica esclusivamente quali attività connesse e strumentali ai servizi affidati;*
  - g) *incarichi di studio e consulenza inerenti le attività comprese nell'oggetto sociale, connesse e/o complementari; sviluppo e promozione progetti nel settore ambientale ed energetico;*

- h) accertamento, liquidazione, riscossione della tariffa e attività preordinate, connesse o complementari;*
  - i) gestione e realizzazione di altre reti e/o impianti per servizi pubblici locali a rilevanza economica;*
  - j) progettazione, realizzazione e gestione di impianti eolici, fotovoltaici e di produzione di energie alternative;*
  - k) gestione di materiale di natura emergenziale espressamente prevista da normativa speciale all'uopo emanata;*
  - l) gestione di siti di recupero e smaltimento, di natura emergenziale, espressamente autorizzati;*
  - m) accertamento preventivo in materia di gestione dei rifiuti;*
  - n) gestione di impianti per il trattamento di inerti (aggregati riciclati)."*
2. Il "controllo analogo congiunto", come definito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016, e s.m.i., e dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, e s.m.i., si promuove fra gli Enti interessati la definizione di modelli di governance tesi al raggiungimento dei medesimi obiettivi, anche mediante gli strumenti previsti dall'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, e s.m.i..
  3. L'art. 16, comma 1 del d.lgs. n. 175/2016 asserisce che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.
  4. Che per la realizzazione di tale assetto organizzativo, l'art. 16, comma 2 stabilisce che ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1: a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile - c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali.
  5. I Comuni affidanti devono essere in grado di esercitare un controllo analogo a quello sui propri servizi, in ragione delle prerogative loro riconosciute dallo statuto.
  6. Si definisce "controllo" la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile e può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.
  7. Che ai sensi della Direttiva 2014/24/UE, le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;
  - ii) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
  - iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.
8. Che i Soci nel confermare la natura di ASM S.p.A. quale organismo dedicato allo svolgimento di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale intendono realizzare pertanto un controllo congiunto sulla Società, quale "società in house providing" analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante la sottoscrizione della presente convenzione avente natura di convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L (in seguito per brevità denominata anche Convenzione).
9. Le Parti intendono, peraltro, implementare ulteriormente il controllo analogo altresì mediante il ricorso allo strumento contemplato dall'art. 16, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 175/2016 e cioè mediante la disciplina contenuta in apposita Convenzione che, in deroga all'art. 2341-bis (patti parasociali), comma 1 C.C., presenta una durata pari a quella di Asm S.p.A..
10. Che esigenze di contenimento di costi, nell'attuale quadro di generale riduzione della spesa pubblica, impongono di limitare anche gli oneri derivanti dal funzionamento degli organi societari.

Tutto ciò premesso e ritenuto, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, fra i Soci si conviene e si stipula quanto segue:

## **TITOLO I**

### **FINALITÀ E DURATA**

#### **Art. 1 – Finalità**

1. I Comuni, come sopra rappresentati, convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della Società ASM S.p.A. quale organismo in house per lo svolgimento di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale. A tal fine, essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente Convenzione, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo e di sovrintendenza ed

il funzionamento degli ulteriori strumenti, di natura parasociale, finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla Società in house analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. A tal fine si considera il rapporto intercorrente tra gli Enti e la Società, nel rispetto delle norme di Legge, giusta interpretazione giurisprudenziale, caratterizzato da un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione. Pertanto, la Società rappresenta un prolungamento amministrativo degli Enti soci che se ne avvalgono per un perseguimento, in forma associata, dell'interesse Pubblico più efficiente, efficace ed economico, ai sensi di quanto stabilito dalla L. 241/90 e nel rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Costituzione.

#### **Articolo 2 - Durata, proroga, scioglimento, modificazioni.**

1. I Soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, sino al 31 dicembre 2050, e comunque uguale a quella dell'art 3 statuto ASM S.p.A..
2. Trattandosi di convenzione per adesione, qualunque Ente, purché socio della società ASM S.p.A., può aderire sottoscrivendo il presente atto in qualunque momento, con decorrenza dal giorno della notifica agli altri Enti soci.
3. Rimane comunque in facoltà dei Soci determinare la risoluzione anticipata della Convenzione, purché tale decisione sia notificata a tutti gli altri Enti soci.
4. Eventuali modificazioni della presente Convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione.

## **TITOLO II**

### **FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE INTERNA**

#### **Art. 3 - Controllo analogo congiunto**

1. La presente convenzione, conforme a quanto previsto dallo Statuto di ASM S.p.A., intende definire le modalità con le quali il "controllo analogo congiunto" debba concretizzarsi; pertanto disciplina il funzionamento del Comitato di indirizzo strategico e di controllo (di seguito "Comitato").
2. Ogni modifica statutaria, si intende recepita senza ulteriore atto formale, solo se previsto da sopravvenuta legislazione o compatibile con il presente documento.
3. In parziale deroga agli ordinari meccanismi societari di amministrazione e di controllo, al Comune dell'Aquila ed agli altri Enti pubblici azionisti, a prescindere della quota

posseduta, che affidino in via diretta alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici locali e/o la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli Enti medesimi, è riservato un diritto di veto per le decisioni che riguardo il servizio reso per l'Ente socio ed un "potere di direttiva e di controllo", analogo a quello esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso indirizzi vincolanti sulle modalità di erogazione del servizio affidato e tramite costanti forme di accertamento sull'amministrazione corrente della società, anche mediante ispezioni, al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza e l'economicità nonché la rispondenza rispetto alle indicazioni di conduzione dei servizi affidati, fornite ai sensi del presente comma e delle relative convenzioni, disciplinanti l'affidamento e la gestione. Il potere si esercita in forma scritta, con obbligo per la società di tempestiva trasmissione della documentazione richiesta e di fornire esauriente informazione sui risultati raggiunti. E' facoltà degli Enti che affidano in via diretta alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici (in difetto di tempestivo adeguamento alle direttive impartite o di dolosa sottrazione alle previste forme di controllo) risolvere anticipatamente ed unilateralmente il rapporto con la società affidataria, a prescindere dai contenuti dei relativi contratti di servizio, da ritenersi comunque automaticamente integrati in tal senso

4. Il Controllo Analogo si articola in quattro tipologie:
  - a) Controllo societario (preliminarmente, nella fase di approvazione dello Statuto e dei suoi aggiornamenti e comunque nell'esercizio delle attribuzioni);
  - b) Controllo economico, finanziario e patrimoniale (tende ad indirizzare l'attività delle Società Partecipate verso il proseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica);
  - c) Controllo di efficienza ed efficacia sulla qualità dei servizi erogati;
  - d) Controllo sulla gestione (si esplica attraverso la predisposizione da parte delle Società di Regolamenti in materia di gare, forniture assunzioni di personale).
5. Il Controllo Analogo congiunto si esercita, in via generale, in tre distinte fasi:
  - a) Controllo ex-ante - indirizzo dell'Amministrazione;In fase di indirizzo, gli Enti locali soci, per mezzo del "Comitato di indirizzo strategico e di controllo" si esprimono attraverso i documenti di programmazione di cui all'art. 170, Tuel, tenuto conto anche di eventuali proposte delle Società Partecipate in house providing, con indicazione degli obiettivi da perseguire, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi.

Gli Enti pubblici proprietari, provvedono in seguito all'approvazione dei documenti di programmazione, degli atti fondamentali della gestione.

b) Controllo contestuale- monitoraggio;

In fase di monitoraggio, la Società presenta una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, affinché il "Comitato di indirizzo strategico e di controllo possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.

Resta fermo, per ciascun Ente socio, il diritto di:

- 1) Effettuare, in ogni momento, accesso ad atti e documenti;
- 2) Effettuare, in ogni momento, ispezioni presso la società;
- 3) Stipulare con la società contratti di servizio;
- 4) Controllare il rispetto delle clausole contenute nei contratti di servizio;
- 5) Individuare obiettivi strategici.

c) Controllo ex-post - verifica

Esercicabile dagli Enti soci, in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo in house e dal conseguimento degli obiettivi fissati, fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva:

#### **Art. 4 - Il Comitato di indirizzo strategico e di controllo**

1. Il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi viene esercitato congiuntamente da parte degli Enti aggiudicatori mediante il "Comitato di indirizzo strategico e di controllo" (da ora in poi chiamato Comitato), composto da tutti Sindaci degli Enti Locali soci o comunque dai rappresentanti legali degli Enti soci.
2. Gli Enti tenuti ad esprimere un componente del Comitato, sono inseriti in apposito elenco, aggiornato a cura dell'Amministratore Unico della Società ogni qualvolta venga affidato o revocato un servizio in "house".
3. La partecipazione al Comitato costituisce adempimento di dovere istituzionale e avviene senza la corresponsione di alcun compenso o emolumento.
4. Le attività preposte al Comitato vengono effettuate mediante il supporto delle strutture gestionali degli Enti soci.
5. La società dovrà presentare al Comitato una relazione periodica sull'andamento della gestione evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie.

#### **Art. 5. - Convocazioni e Deliberazioni del Comitato**

1. Le convocazioni del Comitato sono disposte dai rappresentanti legali degli Enti soci, dall'Amministratore Unico/Presidente cda o di almeno un membro del Collegio sindacale, nei casi previsti dai precedenti artt. 3 e 4, con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea della società. Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni del Comitato, sia in prima che in seconda convocazione, si applicano, per analogia, le disposizioni vigenti per i Consigli Comunali. L'art. 38, comma del testo unico n. 267/2000 ha posto come unico principio inderogabile la necessaria presenza di almeno un terzo dei consiglieri: il Comitato sarà pertanto validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno il 50%+1 degli aventi diritto; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.
2. Ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata. Qualora il Comitato non dovesse raggiungere l'unanimità necessaria per l'adozione delle deliberazioni in prima votazione, onde evitare la paralisi delle attività si procederà a successive votazioni valide (massimo due) anche solo con maggioranza semplice, assegnando a ciascun Sindaco/delegato un numero di voti pari al numero di azioni possedute.
3. Le deliberazioni del Comitato sono vincolanti per l'Assemblea nei provvedimenti riguardanti tutte le decisioni strategiche come l'approvazione dei bilanci/rendiconti, operazioni di straordinaria amministrazione, le nomine degli amministratori, gli obiettivi annuali e pluriennali, sul complesso degli indirizzi in merito alla gestione del servizio.

#### **Art. 6 - Funzioni del Comitato**

1. Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle "società" di capitali in materia di amministrazione e controllo, svolge le funzioni che gli sono attribuite mediante l'ausilio istruttorio e/o il coordinamento dei singoli settori comunali competenti, per l'attuazione dell'art. 19 d.lgs. 175/2016 e mediante idonei strumenti di coordinamento, per gli adempimenti previsti dall'art. 147-quater d.lgs. 267/2000. Inoltre:
  - a) propone all'Assemblea dei soci, nel rispetto delle norme sulla inconfiribilità e sulle incompatibilità, una rosa di candidati per formare l'organo amministrativo stesso secondo le modalità previste dai singoli Enti di riferimento; dovrà essere garantito che nella rosa il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti. I candidati dovranno essere in possesso di idonea esperienza nel settore pubblico e/o nelle Società partecipate;

b) esprime parere sulla nomina del Collegio Sindacale e sul conferimento dell'incarico di revisione legale e per la determinazione del corrispettivo spettante ad entrambi gli organi.

d) propone all'Assemblea dei soci, nel rispetto delle norme su ineleggibilità e incompatibilità, una rosa di candidati alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale secondo le modalità previste dai singoli Enti di riferimento, dovrà essere garantito che nella rosa il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti.

c) in caso di dimissioni o cessazione per altra causa di Amministratore unico, dei membri del Collegio Sindacale e del Revisore Unico, provvederà secondo le modalità di cui ai punti a e c.

d) propone, a maggioranza dei presenti, argomenti da includere nell'o.d.g. di una successiva riunione;

e) verifica periodicamente l'andamento delle attività della società e gli standard di esecuzione del servizio anche attraverso consultazione degli utenti e suggerisce alla società le eventuali azioni correttive;

f) verifica periodicamente la situazione economico-finanziaria della società e propone eventuali correttivi anche attraverso la valutazione di indici di rischio aziendale;

g) il Comitato di indirizzo strategico e di controllo esercita un «controllo ex post» in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

2. A ciascun membro del Comitato sono riconosciuti diritto di veto e poteri inibitori, in caso di iniziative o decisioni contrastanti con gli interessi dell'ente locale direttamente interessato al servizio. In particolare è riconosciuta riserva agli enti pubblici azionisti che affidino in via diretta alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici locali un "potere di direttiva e di controllo" che si esplica - tra l'altro - mediante indirizzi "vincolanti", da esercitarsi in forma scritta, sulle modalità di erogazione del servizio affidato, con facoltà di risolvere anticipatamente ed unilateralmente il contratto in difetto di tempestivo adeguamento alle direttive impartite, o di dolosa sottrazione alle previste forme di controllo.

#### **Art. 7 - Obbligo di buona fede.**

1. Le parti si impegnano a comportarsi, nell'esecuzione della presente Convenzione, secondo i principi di correttezza e buona fede.

2. Le Parti si impegnano a mantenere nello statuto di ASM S.p.A. disposizioni idonee a garantire il rispetto della presente Convenzione, finché intendano mantenere la conformazione in house della società.

#### **Art. 8 - Norme finali**

1. Qualora sorgano divergenze in merito alla corretta applicazione della presente Convenzione o della norma statutaria che regola la materia, il Collegio Sindacale della società dovrà esprimersi in merito e il suo parere sarà vincolante.
2. Il Presidente del Comitato di indirizzo strategico e di controllo per il Controllo Analogico in carica al momento dell'approvazione della presente Convenzione resta in carica fino alla scadenza del mandato.